



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500



Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

ASSEMBLEE ED ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERSEZIONE/INTERCLASSE

Nel presente vademecum si informano i Genitori sulle modalità previste dalla normativa per l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo per la costituzione degli organi collegiali scolastici di durata annuale.

Si ritiene utile pubblicare le norme che disciplinano l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe, interclasse e intersezione, affinché i genitori possano esercitare con piena consapevolezza i propri diritti e doveri all'interno della comunità scolastica, partecipando in maniera attiva e propositiva alla vita della scuola. Solo attraverso la conoscenza delle norme e il dialogo istituzionale, improntato ai principi di correttezza e buona fede, può concretizzarsi quel patto tra scuola e famiglia che rappresenta la colonna portante della crescita culturale e umana dei nostri alunni, ai quali dobbiamo insegnare, prima di ogni cosa, principi di solidarietà, inclusione e rispetto.

Si invitano i genitori a prendere visione del presente vademecum.

ASSEMBLEE DEI GENITORI



I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le

assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Riferimenti normativi: artt. 12 e 15 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il docente coordinatore della classe condurrà la riunione con i genitori per illustrare loro la normativa relativa alle funzioni degli organi collegiali e le modalità di elezione. Questo incontro costituirà anche l'occasione di un primo approccio con i genitori, cui il coordinatore relazionerà sulla situazione didattico-disciplinare della classe in questa prima fase dell'anno scolastico.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE

Per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nei consigli di classe, ciascun genitore potrà esprimere solo 1 preferenza. I candidati che ricevono più voti nella classe verranno eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti si procederà a sorteggio.

Sono eleggibili tutti i genitori presenti nell'elenco della classe di riferimento.

Si ricorda che per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe:

1. tutti i genitori/tutori/affidatari hanno diritto di voto;
2. padre e madre possono esprimere un voto ciascuno;
3. non è possibile il voto per delega;
4. tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature;
5. può esser data una sola preferenza;
6. vengono eletti 4 rappresentanti per classe;
7. se il quarto e il quinto ottengono lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a sorteggio per determinare l'eletto.



Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico, nel caso delle elezioni annuali degli studenti nel consiglio di istituto si adotterà invece il sistema delle liste contrapposte che dovranno essere presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

Subito dopo la conclusione dell'assemblea, in ciascuna classe deve essere costituito un seggio elettorale che procede alle operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Solo per la componente genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito farli votare presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

Poiché tutti gli elettori sono anche eleggibili, tutti i genitori e gli studenti sono anche candidati perciò l'indicazione che spesso viene fatta nel corso dell'assemblea che precede la votazione è solo una prassi consolidata per evitare che l'incarico sia conferito a chi sia disponibile ad eseguirlo. Quindi potrà essere votato anche chi non ha informalmente presentato la sua candidatura.

Per l'effetto non vi sarà alcuna incompatibilità a ricoprire la funzione di scrutatore, segretario o presidente di seggio.

I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno esservi eletti. Tale nomina contestuale può dar luogo a difficoltà organizzative pratiche ma non sussiste alcun divieto o incompatibilità (art. 16 [OM 215/91](#)). Così come si può essere contemporaneamente rappresentanti nel consiglio di classe e di istituto. Solo i docenti devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Questo significa che ciascun elettore esprimerà una preferenza nelle elezioni dei consigli di intersezione e di interclasse nonché di classe nella secondaria di secondo grado e due nei consigli di classe della secondaria di primo grado.

Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Ma cosa accade se nessuno viene eletto?

Sebbene l'art. 37 del [Dlgs 297/94](#) e l'art. 6 dell'[OM 215/91](#) ribadiscano che *"L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza"* occorre riflettere sulla circostanza che in seno ai consigli di classe l'unica componente elettiva è proprio quella dei genitori e (nella secondaria di secondo grado) degli studenti, giacché docenti e dirigente sono membri di diritto.

Privare il consiglio di classe di questa rappresentanza significa svuotare di significato e rendere impossibile l'esercizio di una delle sue funzioni che è quella *"di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni"*. Per non parlare poi delle competenze in materia disciplinare allorquando è previsto che i consigli di classe debbano operare nella loro composizione allargata a tutte le componenti ([nota 31 luglio 2008](#)).

Dunque dovrebbe essere garantita la presenza della rappresentanza.

Ebbene, l'[OM 215/91](#), come si è detto, ha previsto che (art. 22) in caso due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti si procede per sorteggio. Se nessuno è stato votato tutti i genitori hanno riportato lo stesso numero di voti (cioè 0), dal momento che come si è detto la lista è unica e quindi tutti sono candidati. Che anche zero voti equivalgono ad un voto lo si desume dall'art. 44 comma 7 dell'[OM 215/91](#), il quale nella sua ultima parte, nel disciplinare l'assegnazione dei posti ai candidati in consiglio di circolo o di istituto in caso di parità, conclude: *"lo stesso criterio (della proclamazione secondo l'ordine di collocazione di collocazione in lista) si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza."* Dunque il suggerimento è quello in tal caso di utilizzare il sorteggio.

Occorre precisare che le disposizioni del [Dlgs 297/94](#) e dell'[OM 215/91](#) non disciplinano le ipotesi della "sfiducia", mentre vi è solo un generico richiamo (art. 53 [OM 215/91](#)) alle dimissioni (che sono sempre "volontarie"), così come non è contemplata, trattandosi peraltro di un incarico elettivo, la possibilità di sostituzione o di elezione di un vice-

rappresentante di classe. Tuttavia l'art. 50 dell'[OM 215/91](#) prevede la surroga anche per gli incarichi di durata annuale. Quindi è bene codificare tali situazioni nei regolamenti interni.

Si riportano le norme che disciplinano i consigli di classe, intersezione, interclasse

O.M. 215 del 1991

Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti

1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.
3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
 - a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art. 21 e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;
 - b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette.
4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio

D.Lgs 297/94

Art.5. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.⁶

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.

10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93